

DECISIONI

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 luglio 2012

in merito alla delega dei poteri di concessione, rinnovo e proroga dell'accreditamento

(BCE/2012/15)

(2012/458/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Delega dei poteri

vista la decisione BCE/2011/8, del 21 giugno 2011, sulla procedura di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

Il Comitato esecutivo delega al membro del Comitato esecutivo competente per la Direzione banconote i propri poteri in relazione a quanto segue:

vista la decisione BCE/2010/22, del 25 novembre 2010, sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

a) concessione o rinnovo dell'accreditamento di qualità pieno ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 7 della decisione BCE/2010/22;

considerando quanto segue:

b) concessione o proroga dell'accreditamento di qualità temporaneo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 della decisione BCE/2010/22;

(1) Al Comitato esecutivo spetta la competenza in merito all'adozione di tutte le decisioni relative all'accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione BCE/2011/8, e all'accreditamento di qualità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione BCE/2010/22 (di seguito denominati collettivamente «accreditamenti»), nonché alla delega dei poteri di concessione, rinnovo e proroga dell'accreditamento a uno o più dei suoi membri.

c) concessione o rinnovo dell'accreditamento ambientale ai sensi dell'articolo 6 della decisione BCE/2011/8;

(2) Numerosi accreditamenti individuali, concessi o rinnovati annualmente, sono soggetti alla disciplina di cui alle decisioni BCE/2011/8 e BCE/2010/22. Pertanto, al fine di semplificare ulteriormente la procedura di accreditamento, il Comitato esecutivo considera necessario e opportuno delegare il proprio potere di concedere, rinnovare o prorogare gli accreditamenti al membro del Comitato esecutivo competente per la Direzione banconote.

d) concessione o rinnovo dell'accreditamento in materia di salute e di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 della decisione BCE/2011/8.

Articolo 2

Obbligo di rendiconto

Il membro del Comitato esecutivo competente per la Direzione banconote presenta al Comitato esecutivo una relazione annuale in merito alle decisioni di accreditamento adottate ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(3) Per salvaguardare la responsabilità collegiale del Comitato esecutivo, è opportuno che il membro del Comitato esecutivo cui è concessa la delega presenti al Comitato esecutivo una relazione annuale in merito alle decisioni di accreditamento,

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 luglio 2012

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

⁽¹⁾ GU L 176 del 5.7.2011, pag. 52.

⁽²⁾ GU L 330 del 15.12.2010, pag. 14.